



INDICE STATUTO REDATTO DALLA COMMISSIONE CONSILIARE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 – Principi istituzionali
- ART. 2 – Principi dell'attività di governo
- ART. 3 – Finalità
- ART. 4 – I beni comuni
- ART. 5 - Condotta degli incaricati di pubbliche funzioni
- ART. 6 - Programmazione e cooperazione
- ART. 7 - Territorio e sede comunale
- ART. 8 - Stemma e gonfalone

TITOLO II – ORDINAMENTO

CAPO I - ATTIVITA' NORMATIVA

- ART. 9 - Statuto
- ART. 10 – Regolamenti

CAPO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

- ART. 11 - Organi di governo
- ART. 12- Consiglio Comunale
- ART. 13 - Linee programmatiche di mandato
- ART. 14 - Sessioni e convocazione
- ART. 15 - Gruppi consiliari
- ART. 16 - Commissioni
- ART. 17 - Consiglieri
- ART. 18 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- ART. 19 - Sindaco
- ART. 20 - Mozioni di sfiducia e dimissioni del Sindaco
- ART. 21 - Vicesindaco
- ART. 22 - Giunta comunale
- ART. 23 - Nomina
- ART. 24 - Funzionamento della Giunta
- ART. 25 - Competenze
- ART. 26 - Deliberazioni degli organi collegiali

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

- ART. 27 - Partecipazione popolare
- ART. 28 - Decentramento dei servizi

CAPO II - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE

LIBERE ASSOCIAZIONI

- ART. 29 - Valorizzazione delle libere forme associative
- ART. 30 - Volontariato

CAPO III - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- ART. 31 - Consultazioni e Consulte
- ART. 32 - Petizioni
- ART. 33 – Proposte

INDICE STATUTO REDATTO DALLA LISTA “Per una Svoltà in Comune”

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 – Principi istituzionali
- ART. 2 – Principi dell'attività di governo
- ART. 3 – Finalità
- ART. 4 – I beni comuni
- ART. 5 - Condotta degli incaricati di pubbliche funzioni
- ART. 6 - Programmazione e cooperazione
- ART. 7 - Territorio e sede comunale
- ART. 8 - Stemma e gonfalone

TITOLO II – ORDINAMENTO

CAPO I - ATTIVITA' NORMATIVA

- ART. 9 - Statuto
- ART. 10 – Regolamenti

CAPO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

- ART. 11 - Organi di governo
- ART. 12- Consiglio Comunale
- ART. 13 - Linee programmatiche di mandato
- ART. 14 - Sessioni e convocazione
- ART. 15 - Gruppi consiliari
- ART. 16 - Commissioni
- ART. 17 - Consiglieri
- ART. 18 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- ART. 19 - Sindaco
- ART. 20 - Mozioni di sfiducia e dimissioni del Sindaco
- ART. 21 - Vicesindaco
- ART. 22 - Giunta comunale
- ART. 23 - Nomina
- ART. 24 - Funzionamento della Giunta
- ART. 25 - Competenze
- ART. 26 - Deliberazioni degli organi collegiali

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

- ART. 27 - Partecipazione popolare
- ART. 28 - Decentramento dei servizi

CAPO II - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE

LIBERE ASSOCIAZIONI

- ART. 29 - Valorizzazione delle libere forme associative
- ART. 30 - Volontariato

CAPO III - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- ART. 31 - Consultazioni e Consulte
- ART. 32 - Petizioni
- ART. 33 – Proposte



ART. 34 - Referendum consultivo
ART. 35 - Referendum abrogativo

ART. 36 - Esercizio del diritto di accesso
ART. 37 - Partecipazione al procedimento
ART. 38 - Diritto di informazione

ART. 39 - Forme di amministrazione condivisa

TITOLO IV - GESTIONE DI SERVIZI E FUNZIONI

CAPO I - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI LOCALI

ART. 40 - Esercizio associato di funzioni e servizi
ART. 41 - Servizi pubblici comunali
ART. 42 - Società di capitali
ART. 43 - Convenzioni
ART. 44 - Forme associative di enti locali
ART. 45 - Accordi di programma

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 46 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
ART. 47 - Organizzazione del personale
ART. 48 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
ART. 49 - Segretario comunale
ART. 50 - Vicesegretario
ART. 51 - Responsabili delle strutture di massima dimensione
ART. 52 - Incarichi di alta specializzazione
ART. 53 - Conferenza dei responsabili apicali
ART. 54 - Diritti e doveri dei dipendenti
ART. 55 - Responsabilità verso il Comune
ART. 56 - Responsabilità dei contabili

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 57 - Autonomia finanziaria

TITOLO VII - DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 58 - Entrata in vigore
ART. 59 - Disposizioni transitorie e finali

ART. 34 - Istituzione del Referendum
ART. 35 - Titolarità ed ambito di esercizio del Referendum

ART. 36 - Effetti del Referendum
ART. 37 - Principio generale di Trasparenza
ART. 38 - Partecipazione al procedimento
ART. 39 - Diritto di informazione e di accesso
ART. 40 - Accesso civico
ART. 41 - Forme di amministrazione condivisa
ART. 42 - Bilancio partecipativo

TITOLO IV - GESTIONE DI SERVIZI E FUNZIONI

CAPO I - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI LOCALI

ART. 43 - Esercizio associato di funzioni e servizi
ART. 44 - Servizi pubblici comunali
ART. 45 - Società di capitali
ART. 46 - Convenzioni
ART. 47 - Forme associative di enti locali
ART. 48 - Accordi di programma

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 49 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
ART. 50 - Organizzazione del personale
ART. 51 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
ART. 52 - Segretario comunale
ART. 53 - Vicesegretario
ART. 54 - Responsabili delle strutture di massima dimensione
ART. 55 - Incarichi di alta specializzazione
ART. 56 - Conferenza dei responsabili apicali
ART. 57 - Diritti e doveri dei dipendenti
ART. 58 - Responsabilità verso il Comune
ART. 59 - Responsabilità dei contabili

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 60 - Autonomia finanziaria

TITOLO VII - DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 61 - Entrata in vigore
ART. 62 - Disposizioni transitorie e finali



TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI ISTITUZIONALI

Il Comune di Casciana Terme Lari è Ente Locale autonomo con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica;

rappresenta la comunità di persone che vive nel suo territorio, promuove e cura i diritti fondamentali della persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. Nell'ambito del proprio ordinamento e delle leggi vigenti, esso ha autonomia impositiva e finanziaria con facoltà di conformare la politica delle entrate alle esigenze della comunità rappresentata.

Il Comune pone al centro della propria azione i bisogni dei cittadini per attuare il processo autonomistico e di sviluppo della realtà locale. A tal fine programma le proprie attività secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

Il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica ed è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità e per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente.

ART. 2 – PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO

Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI ISTITUZIONALI

Il Comune di Casciana Terme Lari, Ente Locale autonomo con rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica:

ripudia la guerra come strumento di risoluzione per le controversie tra i popoli, condanna ogni forma di violenza e di sopraffazione e si impegna a tutelare e tramandare i valori di libertà e di democrazia affermatesi attraverso la Resistenza, promuovendo iniziative tese a valorizzare il patrimonio morale, politico e storico della Guerra di Liberazione Nazionale e favorirne la diffusione nella società civile affermando i principi antifascisti che furono ispiratori della Costituzione Repubblicana;

rappresenta la comunità di persone che vive nel suo territorio, promuove e cura i diritti fondamentali della persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. Nell'ambito del proprio ordinamento e delle leggi vigenti, esso ha autonomia impositiva e finanziaria con facoltà di conformare la politica delle entrate alle esigenze della comunità rappresentata.

Il Comune pone al centro della propria azione i bisogni dei cittadini per attuare il processo autonomistico e di sviluppo della realtà locale. A tal fine programma le proprie attività secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

Il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica ed è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità e per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente.

ART. 2 – PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO

Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale.

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.



Il Comune promuove la diffusione e ispira la propria azione alla cultura della legalità.

Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.

In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

- a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
- b) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'ausilio del mondo associativo;
- d) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, termali, agricole, artigianali e produttive, ambientali, storiche, culturali, turistiche, e delle tradizioni locali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- e) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale;
- f) superamento di ogni discriminazione basata sui sessi assicurando condizioni di pari opportunità, riconoscendo e tutelando anche le forme di convivenza diverse dal matrimonio;
- g) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
- h) promozione dell'innovazione tecnologica nel rispetto e salvaguardia dell'ambiente e finalizzata anche alla riduzione del divario digitale.

ART. 3 – FINALITA'

Il Comune promuove la diffusione e ispira la propria azione alla cultura della legalità.

Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali e economiche alla attività amministrativa.

In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

- a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
- b) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'ausilio del mondo associativo;
- d) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, termali, agricole, artigianali e produttive, ambientali, storiche, culturali, turistiche, e delle tradizioni locali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- e) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale;
- f) superamento di ogni discriminazione basata sui sessi assicurando condizioni di pari opportunità, riconoscendo e tutelando anche le forme di convivenza diverse dal matrimonio;
- g) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
- h) promozione dell'innovazione tecnologica nel rispetto e salvaguardia dell'ambiente e finalizzata anche alla riduzione del divario digitale.

ART. 3 – FINALITA'

Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di solidarietà, di giustizia e di pace indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitano la realizzazione. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Comune e del Paese;

Il Comune nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, opera al fine di superare le discriminazioni fra i



Il Comune persegue lo sviluppo sostenibile, economico, ambientale, sociale e culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi di soggetti pubblici e privati operanti nel Comune ed attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi con le modalità previste per legge.

Il Comune, nel rispetto dei valori storici, architettonici, paesaggistici ed ambientali, stabilisce l'assetto del proprio territorio al fine di favorire lo sviluppo della comunità ed una migliore qualità della vita. Il Comune promuove una cultura rispettosa dell'ambiente anche attraverso iniziative educative.

Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano inalienabile universale, indivisibile e lo status dell'acqua come bene pubblico privo di rilevanza economica. Conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà. Riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua e pari dignità a tutti i cittadini.

Il Comune riconosce il valore della Scuola e dell'educazione, stimola e incoraggia l'offerta educativa e partecipa alla qualificazione dell'attività scolastica di ogni ordine e grado.

Il Comune promuove politiche e stimola iniziative volte a valorizzare il pieno e libero sviluppo della personalità dei bambini e dei giovani.

Il Comune promuove politiche e stimola iniziative volte a valorizzare la presenza degli anziani nel tessuto sociale anche per combatterne la solitudine e l'emarginazione.

Il Comune promuove politiche e stimola iniziative volte a favorire l'integrazione dei soggetti più deboli, svantaggiati o emarginati all'interno della società affinché sia garantita a tutti la parità di opportunità e il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa.

ART. 4 – I BENI COMUNI

Il Comune riconosce e tutela la funzione pubblica e il valore socio economico dei beni maggiormente rappresentativi del territorio comunale.

generi, favorendo condizioni di pari opportunità nel lavoro e nella vita sociale, anche a mezzo di appositi organismi consiliari;

Il Comune persegue lo sviluppo sostenibile, economico, ambientale, sociale e culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi di soggetti pubblici e privati operanti nel Comune e attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi con le modalità previste per legge.

Il Comune, nel rispetto dei valori storici, architettonici, paesaggistici ed ambientali, stabilisce l'assetto del proprio territorio al fine di favorire lo sviluppo della comunità ed una migliore qualità della vita. Il Comune promuove una cultura rispettosa dell'ambiente anche attraverso iniziative educative;

Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano inalienabile universale, indivisibile e lo status dell'acqua come bene pubblico privo di rilevanza economica. Conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà. Riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua e pari dignità a tutti i cittadini.

Il Comune riconosce il valore della scuola e dell'educazione, stimola e incoraggia l'offerta educativa e partecipa alla qualificazione dell'attività scolastica di ogni ordine e grado.

Il Comune promuove politiche e stimola iniziative volte a valorizzare il pieno e libero sviluppo della personalità dei bambini e dei giovani;

Il Comune promuove politiche e stimola iniziative volte a valorizzare la presenza degli anziani nel tessuto sociale anche per combatterne la solitudine e l'emarginazione;

Il Comune promuove politiche e stimola iniziative volte a favorire l'integrazione dei soggetti più deboli, svantaggiati o emarginati all'interno della società affinché sia garantita a tutti la parità di opportunità e il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa.

ART. 4 - I BENI COMUNI

Il Comune di Casciana Terme Lari riconosce i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto territoriale e ne garantisce il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali. Il Comune tutela i beni comuni intesi come beni materiali, immateriali e digitali, che i



cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo e attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva. Il Comune si impegna a incoraggiare questi nuovi processi elaborativi di base e proposte dal basso per la promozione, la gestione, la valorizzazione dei beni comuni connessi all'esplicazione dei diritti delle cittadine e dei cittadini, anche al fine di tutelare le generazioni future. A tal fine:

considera l'acqua un diritto umano universale e un bene comune dell'umanità, per cui la disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona. Il Comune riconosce il servizio idrico come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, essenziale per garantire l'accesso all'acqua a tutti gli utenti e pari dignità umana a tutti i cittadini. Quindi la proprietà, la gestione e l'erogazione ed utilizzazione non devono essere né finanziarizzate né deterritorializzate. L'acqua è un bene pubblico e come tale deve restare per i cittadini di Casciana Terme Lari e mai potrà essere ceduta a privati, come sancito dall'esito del Referendum del 2011;

si impegna a garantire ai cittadini l'accesso ai servizi pubblici fondamentali come l'istruzione e la salute;

riconferma la gestione diretta dei servizi pubblici quale modalità per affermare i diritti sociali delle persone, e il conseguente e coerente impegno a dare dignità al lavoro, riconoscendo diritti e tutele collettive e contrastando ogni forma di mercificazione e di precarietà;

preserva il patrimonio territoriale contrastando il consumo di suolo e promuovendo interventi di riuso e di riqualificazione del patrimonio comunale abbandonato o in disuso;

promuove la tutela, il recupero e la valorizzazione dell'ambiente attraverso una gestione pubblica del ciclo dei rifiuti che non abbia nessun tipo di impatto negativo su salute e ambiente, finalizzata alla drastica riduzione dei rifiuti attraverso politiche di riduzione a monte, raccolta differenziata, "porta a porta" riuso e riciclo, con l'obiettivo di ottenere un percorso a rifiuti zero. Il Comune si impegna a non affidare al privato la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e si assume la responsabilità di organizzare collettivamente il servizio, ragionando al contempo allo sviluppo di progettualità che si sostanzino in esperienze virtuose a livello territoriale;

promuove il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per ridurre l'inquinamento dell'aria e fermare i mutamenti climatici; pone il diniego alla costruzione di centrali nucleari sul



ART. 5 - CONDOTTA DEGLI INCARICATI DI PUBBLICHE FUNZIONI

Il Sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori e i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche all'interno dell'Amministrazione Comunale hanno il dovere di conformare la loro condotta ai principi di disciplina, lealtà, trasparenza ed onore.

Il comportamento degli incaricati di pubbliche funzioni, nell'esercizio delle stesse, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.

Gli incaricati di pubbliche funzioni devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale.

Gli incaricati di pubbliche funzioni non possono né determinare né concorrere a realizzare con la propria attività situazioni di privilegio personale o vantaggio a se o altri.

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni

proprio territorio, inserendosi su quest'aspetto nel contesto nazionale visto che l'Italia ha confermato questa scelta con ben due Referendum Popolari (1987 e 2011); pone il proprio diniego anche al trasporto e smaltimento di scorie nucleari sul proprio territorio;

il Comune promuove la mobilità sostenibile e in generale un sistema di trasporto pubblico e mobilità urbana in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli privati e in grado di garantire il diritto universale alla mobilità anche alle persone residenti lontano dai centri amministrativi ed economici del nostro Comune. Il trasporto pubblico deve essere pensato e programmato al fine di garantire la fruizione di tutti i servizi ed eventi dislocati sul territorio;

sottopone a particolare garanzia di conservazione gli ecosistemi naturali dell'area collinare e tutto il patrimonio culturale storico e paesaggistico del territorio comunale e in particolare le Terme di Casciana e il Castello dei Vicari;

il Comune riconosce la cultura come bene comune e ne garantisce l'accesso a tutti i cittadini. Opera per valorizzare e promuovere a ogni livello il proprio patrimonio storico, artistico e culturale anche con la collaborazione delle associazioni e degli enti pubblici e privati presenti sul territorio.

ART. 5 - CONDOTTA DEGLI INCARICATI DI PUBBLICHE FUNZIONI

Il Sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori e i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche all'interno dell'Amministrazione Comunale hanno il dovere di conformare la loro condotta ai principi di disciplina, lealtà, trasparenza ed onore.

Il comportamento degli incaricati di pubbliche funzioni, nell'esercizio delle stesse, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.

Gli incaricati di pubbliche funzioni devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale.

Gli incaricati di pubbliche funzioni non possono né determinare né concorrere a realizzare con la propria attività situazioni di privilegio personale o vantaggio a se o altri.

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni



sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 7 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

Il Comune di Casciana Terme Lari nasce dalla fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari a seguito dell'esito del *referendum* popolare del 6 e 7 ottobre 2013 e della legge regionale n. 68 del 22 novembre 2013. Il Comune riconosce e valorizza la soggettività storica e culturale ed i caratteri identitari dei due comuni originari.

Il territorio del Comune si estende per 81,40 Km², e ricomprende i territori degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari, confina con i Comuni di Ponsacco, Crespina Lorenzana, Pontedera, Cascina, Capannoli, Terricciola, Chianni e Santa Luce.

La sede del Comune è posta in Lari presso il Palazzo della Podesteria, ubicato in piazza Vittorio Emanuele II, n. 2.

Le adunanze del Consiglio comunale e degli altri organi Collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale o nelle proiezioni della stessa sul territorio comunale. In casi particolari possono tenersi in altro luogo all'interno del territorio comunale.

All'interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 8 - STEMMA E GONFALONE

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Casciana Terme Lari.

Il Comune ha come segno distintivo un proprio stemma.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali sono consentiti solo previa autorizzazione della Giunta.

sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 7 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

Il Comune di Casciana Terme Lari nasce dalla fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari a seguito dell'esito del *referendum* popolare del 6 e 7 ottobre 2013 e della legge regionale n. 68 del 22 novembre 2013. Il Comune riconosce e valorizza la soggettività storica e culturale ed i caratteri identitari dei due comuni originari.

Il territorio del Comune si estende per 81,40 Km², e ricomprende i territori degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari, confina con i Comuni di Ponsacco, Crespina Lorenzana, Pontedera, Cascina, Capannoli, Terricciola, Chianni e Santa Luce.

La sede del Comune è posta in Lari presso il Palazzo della Podesteria, ubicato in piazza Vittorio Emanuele II, n. 2.

Le adunanze del Consiglio Comunale e degli altri organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale o nelle proiezioni della stessa sul territorio comunale. In casi particolari possono tenersi in altro luogo all'interno del territorio comunale.

All'interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 8 - STEMMA E GONFALONE

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Casciana Terme Lari.

Il Comune ha come segno distintivo un proprio stemma.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali sono consentiti solo previa autorizzazione della Giunta.



TITOLO II
ORDINAMENTO
CAPO I
ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 9 - STATUTO

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale relativa all'ordinamento dei Comuni. Ad esso si conformano i regolamenti e l'attività amministrativa.

ART. 10 - REGOLAMENTI

Il Comune emana regolamenti:

- per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
- sulla propria organizzazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici;
- nelle materie in cui esercita funzioni.

La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi e dalla normativa comunitaria e nel rispetto delle disposizioni statutarie.

CAPO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

ART. 11 - ORGANI DI GOVERNO

Sono Organi di governo del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale, e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'Amministrazione; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 12 - CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

È presieduto dal Sindaco.

TITOLO II
ORDINAMENTO
CAPO I
ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 9 - STATUTO

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale relativa all'ordinamento dei Comuni. Ad esso si conformano i regolamenti e l'attività amministrativa.

ART. 10 - REGOLAMENTI

Il Comune emana regolamenti:

- per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
- sulla propria organizzazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici;
- nelle materie in cui esercita funzioni.

La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi e dalla normativa comunitaria e nel rispetto delle disposizioni statutarie.

CAPO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

ART. 11 - ORGANI DI GOVERNO

Sono organi di governo del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'Amministrazione; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 12 - CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

È presieduto dal Sindaco.



L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con regolamento sono stabilite le regole per il funzionamento proprio e di quello dei propri organi.

Le convocazioni del Consiglio Comunale ed il relativo ordine del giorno sono adeguatamente pubblicizzate secondo quanto previsto nel regolamento.

ART. 13 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

In occasione dell'approvazione del Rendiconto consuntivo il Consiglio verifica l'attuazione di tali linee. Il Consiglio può, su proposta del Sindaco, provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio

ART. 14 - SESSIONI E CONVOCAZIONE

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle

L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con regolamento sono stabilite le regole per il funzionamento proprio e di quello dei propri organi.

Le convocazioni del Consiglio Comunale ed il relativo ordine del giorno sono adeguatamente pubblicizzate secondo quanto previsto nel regolamento.

ART. 13 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

In occasione dell'approvazione del Rendiconto consuntivo il Consiglio verifica l'attuazione di tali linee. Il Consiglio può, su proposta del Sindaco, provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

ART. 14 - SESSIONI E CONVOCAZIONE

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle



straordinarie almeno tre. In casi straordinari e d'urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di 24 ore.

L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene effettuata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

ART. 15 – GRUPPI CONSILIARI

Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l'istituzione della Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

ART. 16 - COMMISSIONI

Sono istituite in seno al Consiglio Comunale Commissioni permanenti, per settori organici di materia, con funzioni referenti, consultive e di istruttoria degli atti da trattare nelle adunanze.

Il regolamento ne disciplina il funzionamento, il numero e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale e salvaguardando la presenza di ciascun gruppo.

Il Consiglio Comunale, al fine di assicurare l'organico e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo istituisce una commissione consiliare di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare l'attività di controllo e ispettiva propria del Consiglio Comunale.

La composizione della Commissione di controllo e di garanzia è stabilita dal Consiglio in modo da assicurare con criteri proporzionali la partecipazione spettante alla maggioranza e all'opposizione.

straordinarie almeno tre. In casi straordinari e d'urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di 24 ore.

L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene effettuata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

ART. 15 – GRUPPI CONSILIARI

Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l'istituzione della Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

ART. 16 - COMMISSIONI

Sono istituite in seno al Consiglio Comunale Commissioni permanenti, per settori organici di materia, con funzioni referenti, consultive e di istruttoria degli atti da trattare nelle adunanze, **di cui viene assicurata adeguata pubblicità e trasparenza in analogia ai criteri adottati per le sedute del Consiglio Comunale.**

Il regolamento ne disciplina il funzionamento, il numero e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale e salvaguardando la presenza di ciascun gruppo.

Il Consiglio Comunale, al fine di assicurare l'organico e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo istituisce una commissione consiliare di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare l'attività di controllo e ispettiva propria del Consiglio Comunale.

La composizione della Commissione di controllo e di garanzia è stabilita dal Consiglio in modo da assicurare con criteri proporzionali la partecipazione spettante alla maggioranza e all'opposizione.



La presidenza di detta Commissione è attribuita all'opposizione secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni speciali e temporanee, di studio o di indagine, con l'incarico di approfondire determinati argomenti o tematiche di rilevante importanza e complessità.

ART. 17 - CONSIGLIERI

Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere, appartenente alla lista collegata al candidato sindaco eletto che, nell'elezione ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo ed immediatamente assunte al protocollo del Comune, sono irrevocabili e immediatamente efficaci, non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio approva la relativa surroga entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 18 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

La presidenza di detta Commissione è attribuita all'opposizione secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni speciali e temporanee, di studio o di indagine, con l'incarico di approfondire determinati argomenti o tematiche di rilevante importanza e complessità.

ART. 17 - CONSIGLIERI

Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere, appartenente alla lista collegata al candidato sindaco eletto che, nell'elezione ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo ed immediatamente assunte al protocollo del Comune, sono irrevocabili e immediatamente efficaci, non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio approva la relativa surroga entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 18 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.



Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitate le comunicazioni ufficiali.

ART. 19 - SINDACO

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite dalla legge.

Il Sindaco rappresenta il Comune e ne sovrintende l'attività e l'organizzazione, dirige la politica generale dell'amministrazione e ne è responsabile:

- a. presiede il Consiglio Comunale;
- b. presiede la Giunta e ne nomina e revoca i componenti dandone comunicazione al Consiglionella prima seduta successiva al provvedimento;
- c. cura gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune, dirige, promuove e coordina a tale scopo l'attività degli Assessori;
- d. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, ed il Segretario comunale; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e nell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- f. esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed emana, altresì, le ordinanze contingibili e urgenti nei casi previsti dalla legge;
- g. esercita funzioni di controllo e vigilanza sul buon andamento dell'azione amministrativa;
- h. promuove, conclude e sottoscrive accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- i. convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 33 del presente Statuto;
- j. coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate,

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitate le comunicazioni ufficiali.

ART. 19 - SINDACO

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite dalla legge.

Il Sindaco rappresenta il Comune e ne sovrintende l'attività e l'organizzazione, dirige la politica generale dell'amministrazione e ne è responsabile:

- a. presiede il Consiglio Comunale;
- b. presiede la Giunta e ne nomina e revoca i componenti dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento;
- c. cura gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune, dirige, promuove e coordina a tale scopo l'attività degli Assessori;
- d. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e il Segretario comunale; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e nell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- f. esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed emana, altresì, le ordinanze contingibili e urgenti nei casi previsti dalla legge;
- g. esercita funzioni di controllo e vigilanza sul buon andamento dell'azione amministrativa;
- h. promuove, conclude e sottoscrive accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- i. convoca i comizi per i referendum previsti dagli artt. 34, 35 e 36 del presente Statuto;
- j. coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate,



con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;

- k. esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

ART. 20 - MOZIONI DI SFIDUCIA E DIMISSIONI DEL SINDACO

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART. 21 - VICESINDACO

Il Sindaco, contestualmente alla nomina della Giunta, attribuisce ad un assessore funzioni vicarie e il titolo di Vicesindaco. In caso di assenza o di impedimento il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco.

Nel caso in cui il Vicesindaco non sia Consigliere Comunale le funzioni vicarie del Sindaco all'interno del Consiglio Comunale sono svolte dal Consigliere anziano.

ART. 22 - GIUNTA COMUNALE

La Giunta è l'Organo che collabora col Sindaco nel governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti

con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;

- k. esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

ART. 20 - MOZIONI DI SFIDUCIA E DIMISSIONI DEL SINDACO

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART. 21 - VICESINDACO

Il Sindaco, contestualmente alla nomina della Giunta, attribuisce ad un assessore funzioni vicarie e il titolo di Vicesindaco. In caso di assenza o di impedimento il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco.

Nel caso in cui il Vicesindaco non sia Consigliere Comunale le funzioni vicarie del Sindaco all'interno del Consiglio Comunale sono svolte dal Consigliere anziano.

ART. 22 - GIUNTA COMUNALE

La Giunta è l'organo che collabora col Sindaco nel governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti



nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Approva il piano esecutivo di gestione.

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino al massimo consentito dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

Il Sindaco nella nomina dei componenti della Giunta deve tenere conto del rispetto del principio di pari opportunità tra donne ed uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi e della rappresentatività territoriale garantendo la presenza di entrambi i territori degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari.

Possono essere nominati Assessori sia Consiglieri Comunali, sia cittadini non eletti alla carica di Consigliere, ma in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

La Giunta può provvedere con propria deliberazione a regolamentare la modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

ART. 23 - NOMINA

Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla nomina.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e coniugio.

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Il Sindaco ha facoltà, altresì, di delegare a singoli Consiglieri comunali (Consigliere delegato) l'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze in determinate materie. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale definisce gli aspetti relativi a tale figura.

ART. 24 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che dirige, promuove e coordina l'attività degli Assessori, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Approva il piano esecutivo di gestione.

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino al massimo consentito dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

Il Sindaco nella nomina dei componenti della Giunta deve tenere conto del rispetto del principio di pari opportunità tra donne ed uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi e della rappresentatività territoriale garantendo la presenza di entrambi i territori degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari.

Possono essere nominati Assessori sia Consiglieri Comunali, sia cittadini non eletti alla carica di Consigliere, ma in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

La Giunta può provvedere con propria deliberazione a regolamentare la modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

ART. 23 - NOMINA

Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla nomina.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e coniugio.

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Il Sindaco ha facoltà, altresì, di delegare a singoli Consiglieri comunali (Consigliere delegato) l'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze in determinate materie. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale definisce gli aspetti relativi a tale figura.

ART. 24 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che dirige, promuove e coordina l'attività degli Assessori, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.



Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Sindaco.

ART. 25 - COMPETENZE

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai responsabili degli uffici e dei servizi; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in generale quelli di organizzazione del personale e delle strutture amministrative, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 26 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; possono essere assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i funzionari responsabili delle strutture di massima dimensione; la verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta e del Consiglio è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti per queste ultime, dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco.

I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Sindaco.

ART. 25 - COMPETENZE

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai responsabili degli uffici e dei servizi; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in generale quelli di organizzazione del personale e delle strutture amministrative, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 26 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; possono essere assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i funzionari responsabili delle strutture di massima dimensione; la verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta e del Consiglio è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti per queste ultime, dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco.

I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.



TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 27 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Il Comune promuove e tutela la partecipazione e l'informazione dei cittadini e delle associazioni sull'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Il Consiglio Comunale predisporre ed approva il regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

ART. 28 – DECENTRAMENTO DEI SERVIZI

In considerazione dell'estensione del territorio comunale e del processo di fusione da cui l'Ente ha preso origine, il Comune persegue una politica di erogazione dei servizi il più possibile vicina ai cittadini, a tale scopo istituisce sedi diverse da quella centrale presso le quali è garantita l'erogazione e l'accesso ai principali servizi comunali, con particolare riferimento ai servizi alla persona.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 27 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Il Comune promuove e tutela la partecipazione e l'informazione dei cittadini e delle associazioni sull'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

I processi partecipativi rinnovano e sviluppano la democrazia e si integrano con gli istituti di rappresentanza politica nella individuazione dei bisogni della collettività e di forme di corresponsabilità decisionale, per aumentare la capacità delle istituzioni di rispondere alle istanze della società e di rendere conto ai cittadini-elettori dell'operato di chi ha ricevuto il mandato elettivo.

Il Consiglio Comunale predisporre ed approva il Regolamento di Partecipazione che definisce:

- a. la composizione, gli aspetti organizzativi e le attribuzioni degli organismi di partecipazione previsti dallo Statuto, oltre alle modalità di svolgimento delle Assemblee di frazione e le forme di accesso agli strumenti di partecipazione previsti nello Statuto;
- b. le forme di accesso agli strumenti di partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- c. idonee modalità tese a garantire in almeno due incontri annuali la conoscenza ai cittadini residenti e agli organismi di partecipazione dell'attività del Comune, e in particolare dei contenuti significativi del bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 28 – DECENTRAMENTO DEI SERVIZI

In considerazione dell'estensione del territorio comunale e del processo di fusione da cui l'Ente ha preso origine, il Comune persegue una politica di decentramento politico e amministrativo, in particolare:

- d. al fine di promuovere la partecipazione democratica di base sul territorio, sono costituite Assemblee Permanenti di residenti delle frazioni, così come stabilito dal Regolamento di Partecipazione;
- e. al fine di rendere l'erogazione dei servizi il più possibile vicina ai cittadini, si istituiscono sedi



diverse da quella centrale presso le quali è garantita l'erogazione e l'accesso ai principali servizi comunali, con particolare riferimento ai servizi alla persona.

CAPO II

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI

ART. 29 - VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine è istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante, comunicando ogni successiva variazione.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con la Costituzione, le norme vigenti e dal presente Statuto.

Il Comune, nel rispetto della loro autonomia, valorizza le associazioni, gli enti, le fondazioni, le istituzioni, i comitati, senza scopo di lucro e le organizzazioni del volontariato operanti nel suo territorio e nell'ambito delle materie di sua competenza.

A tale scopo, il Comune promuove e garantisce l'attiva partecipazione di tali formazioni sociali all'esercizio delle proprie funzioni e può concedere vantaggi economici diretti e indiretti, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento.

ART. 30 - VOLONTARIATO

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

CAPO II

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI

ART. 29 - VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine è istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante, comunicando ogni successiva variazione.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con la Costituzione, le norme vigenti e dal presente Statuto.

Il Comune, nel rispetto della loro autonomia, valorizza le associazioni, gli enti, le fondazioni, le istituzioni, i comitati, senza scopo di lucro e le organizzazioni del volontariato operanti nel suo territorio e nell'ambito delle materie di sua competenza.

A tale scopo, il Comune promuove e garantisce l'attiva partecipazione di tali formazioni sociali all'esercizio delle proprie funzioni e può concedere vantaggi economici diretti e indiretti, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento.

ART. 30 - VOLONTARIATO

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.



CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 31 - CONSULTAZIONI E CONSULTE

L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

Il Comune, previa deliberazione consiliare, può promuovere, in vista dell'esercizio delle proprie funzioni, forme di consultazione della popolazione dirette a conoscere gli orientamenti della comunità amministrata su specifici problemi secondo le modalità di volta in volta ritenute più idonee.

Il Comune può, altresì, promuovere ed istituire apposite Consulte Tematiche, alle quali sono attribuite, nei rispettivi settori di competenza, le seguenti funzioni:

- a. consultiva, su richiesta di organi politici dell'Amministrazione Comunale;
- b. propositiva e di intervento nei confronti degli organi politici dell'Ente per i servizi e le attività con riferimento all'ambito di competenza.

ART. 32 - PETIZIONI

Gli organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva, relative qualsiasi argomento sul quale gli organi del Comune hanno competenza deliberativa.

La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro sessanta giorni, la assegna in esame all'Organo competente.

Se la petizione è sottoscritta da almeno duecentocinquanta persone l'Organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.

Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza ai firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Se la petizione è sottoscritta da almeno il 5% degli iscritti nelle liste elettorali, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro trenta giorni.

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 31 - CONSULTAZIONI E CONSULTE

L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

Il Comune, previa deliberazione consiliare, può promuovere, in vista dell'esercizio delle proprie funzioni, forme di consultazione della popolazione dirette a conoscere gli orientamenti della comunità amministrata su specifici problemi secondo le modalità di volta in volta ritenute più idonee.

Il Comune può, altresì, promuovere ed istituire apposite Consulte Tematiche, alle quali sono attribuite, nei rispettivi settori di competenza, le seguenti funzioni:

- a. consultiva, su richiesta di organi politici dell'Amministrazione Comunale;
- b. propositiva e di intervento nei confronti degli organi politici dell'Ente per i servizi e le attività con riferimento all'ambito di competenza.

ART. 32 - PETIZIONI

Gli organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva, relative qualsiasi argomento sul quale gli organi del Comune hanno competenza deliberativa.

La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro sessanta giorni, la assegna in esame all'Organo competente.

Se la petizione è sottoscritta da almeno duecentocinquanta persone l'Organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.

Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza ai firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Se la petizione è sottoscritta da almeno il 5% degli iscritti nelle liste elettorali, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro trenta giorni.



ART. 33 - PROPOSTE

Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a seicento, secondo le forme stabilite con apposito regolamento, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, previo parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e contabile dell'atto dei Responsabili delle strutture di massima dimensione interessati e sentito il Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale, entro trenta giorni dal ricevimento.

L'Organo competente, sentiti i proponenti, deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal momento dell'assegnazione della proposta.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta e, nel caso in cui l'Organo competente non sia il Consiglio Comunale, anche ai Capigruppo consiliari.

ART. 34 - REFERENDUM CONSULTIVO

Un numero di elettori residenti non inferiore al 10 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che venga indetto *referendum* consultivo in tutte le materie di competenza comunale.

L'Amministrazione può indire *referendum* consultivo, prima di realizzare opere a rilevante impatto ambientale, economico o sociale.

Non può essere indetto *referendum* in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un *referendum* nell'ultimo triennio, salvo che venga richiesto da un numero di elettori residenti non inferiore al 30%. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a. Statuto Comunale;
- b. Regolamento del Consiglio Comunale;
- c. strumenti della pianificazione urbanistica e strumenti urbanistici attuativi;
- d. bilancio e contabilità;
- e. provvedimenti inerenti ad elezioni, designazioni e nomine;
- f. disciplina dello stato giuridico del personale, dotazione organica e relative variazioni;
- g. provvedimenti specifici in materia di circolazione stradale.

Non sono comunque ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale ed eguaglianza

ART. 33 - PROPOSTE

Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a seicento, secondo le forme stabilite con apposito regolamento, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, previo parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e contabile dell'atto dei Responsabili delle strutture di massima dimensione interessati e sentito il Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale, entro trenta giorni dal ricevimento.

L'organo competente, sentiti i proponenti, deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal momento dell'assegnazione della proposta.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta e, nel caso in cui l'Organo competente non sia il Consiglio Comunale, anche ai Capigruppo consiliari.

ART. 34 - ISTITUZIONE DEL REFERENDUM

Il Comune prevede l'uso del referendum come principale strumento per l'attuazione della democrazia diretta ed esercizio della sovranità popolare:

- a. possono essere indetti referendum popolari di tipo propositivo, consultivo ed abrogativo su materie di esclusiva competenza locale;
- b. i referendum devono essere proposti da un comitato promotore costituito da un minimo di 20 ad un massimo di 200 maggiorenti residenti sul territorio comunale.

ART. 35 - TITOLARITA' ED AMBITO DI ESERCIZIO DEI REFERENDUM

Il referendum consultivo, propositivo o abrogativo è indetto su richiesta di almeno il 4% dei maggiorenti residenti sul territorio comunale o anche su determinazione del Consiglio comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Esercitano il diritto di voto i residenti del territorio comunale che hanno raggiunto il sedicesimo anno di età.

I referendum possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali il Consiglio comunale ha competenza deliberativa e riguardanti gli interessi della comunità.

Non possono essere indetti referendum in materia di:

- a. tributi locali e di tariffe;
- b. bilanci e finanze;



tra le persone, discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua o religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e applicabilità e tale da non ingenerare equivoci e prevedere esclusivamente la possibilità di risposta affermativa o negativa.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati.

Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno di coloro che hanno partecipato alle ultime elezioni amministrative.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

ART. 35 - REFERENDUM ABROGATIVO

Un numero di elettori residenti non inferiore al 10 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che venga indetto *referendum* abrogativo di Regolamenti comunali.

Non può essere indetto *referendum* abrogativo di Regolamenti che disciplinano le materie di cui al comma 3 dell'art. 34 del presente Statuto e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un *referendum* nell'ultimo triennio, salvo che venga richiesto da un numero di elettori residenti non inferiore al 30%.

Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato metà più uno degli aventi diritto.

ART. 36 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche soggettive, ha il diritto di accedere agli atti ed ai

- c. le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e, in generale, le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
- d. le espropriazioni per pubblica utilità;
- e. quando la proposta concerne materie già sottoposte a referendum nell'arco della durata in carica del medesimo Consiglio Comunale e, comunque, nell'arco di un triennio dallo svolgimento di una precedente consultazione;
- f. l'esecuzione di norme statali o regionali che implicano attività amministrativa, vincolata e le materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
- g. i diritti a tutela delle minoranze etniche, linguistiche, religiose e sessuali.

Nel corso di ciascun anno può svolgersi una sola consultazione riferita ad uno o più referendum. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono celebrati in un'unica tornata elettorale.

Ciascun referendum deve avere per oggetto una sola questione. Il quesito referendario deve essere formulato con brevità e chiarezza ed in modo univoco.

Il referendum non si svolge se, prima dell'effettuazione dello stesso, il Consiglio comunale o la Giunta comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto, accogliendo le richieste dei promotori del referendum.

ART. 36 - EFFETTI DEL REFERENDUM

La proposta sottoposta a referendum è valida se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi indipendentemente dal quorum raggiunto.

Nel caso di referendum consultivo, entro 30 giorni dalla consultazione referendaria, il Consiglio comunale discute l'esito della stessa ed entro 60 giorni l'organo del Comune interessato ne prende atto ed assume le conseguenti motivate decisioni di attuazione o di non ulteriore seguito, che, attraverso il Presidente del Consiglio comunale, devono essere comunicate a tutti gli organi di informazione locali.

Nel caso di referendum propositivo, entro 30 giorni dalla consultazione referendaria, il Consiglio comunale discute l'esito della stessa ed entro 60 giorni l'organo del Comune interessato ne prende atto e provvede a emanare una legge coerente con l'espressione popolare;

Nel caso di referendum abrogativo, la disposizione oggetto del referendum cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato se si è espressa favorevolmente all'abrogazione, la maggioranza dei voti validamente espressi.

Gli organi competenti possono deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo



documenti del Comune secondo le modalità definite con apposito regolamento.

Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

ART. 37 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Le modalità di partecipazione al procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono disciplinate dalla legge e dal regolamento inerente l'attività amministrativa e l'accesso agli atti.

Salvo i casi previsti dalla legge il destinatario di un provvedimento amministrativo ha il diritto di essere sentito dal responsabile del procedimento prima dell'adozione dello stesso.

Salvo i casi previsti dalla legge il destinatario di un provvedimento amministrativo ha il diritto di essere sentito dal responsabile del procedimento prima dell'adozione dello stesso.

ART. 38 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

Tutti gli atti dell'amministrazione, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, sono pubblici. Il Comune individua le misure idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa.

non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.

ART. 37 - PRINCIPIO GENERALE DI TRASPARENZA

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

ART. 38 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Le modalità di partecipazione al procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono disciplinate dalla legge e dal regolamento inerente l'attività amministrativa e l'accesso agli atti.

Salvo i casi previsti dalla legge il destinatario di un provvedimento amministrativo ha il diritto di essere sentito dal responsabile del procedimento prima dell'adozione dello stesso.

Salvo i casi previsti dalla legge il destinatario di un provvedimento amministrativo ha il diritto di essere sentito dal responsabile del procedimento prima dell'adozione dello stesso.

ART. 39 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

Il Comune riconosce nell'informazione, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita politica e sociale dell'Ente e sancisce il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il Comune riconosce inoltre il diritto di informazione riguardo tutte le convenzioni e contratti stipulati con amministrazioni statali, altri enti pubblici, società partecipate o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.



Dati e contenuti devono essere valutati e trattati come beni comuni, per cui ogni forma organizzativa che ne comporti restrizioni all'uso e all'accessibilità, costituisce una limitazione allo sviluppo di ciascun essere umano.

ART. 40 - ACCESSO CIVICO

Il Comune individua le misure idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Comune si applica per la diffusione dei dati medesimi attraverso la rete internet nei siti istituzionali. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione.

Chiunque può esercitare il diritto a conoscere, usare e riutilizzare in modo gratuito i dati oggetto di pubblicazione.

ART. 41 – FORME DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Il Comune promuove e sostiene forme avanzate di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza nell'attività amministrativa sperimentando forme di coprogettazione degli interventi e delle politiche con particolare riferimento a quelli di maggior impatto sul territorio.

Ai processi partecipativi di cui al comma precedente possono prendere parte i cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti, le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio comunale direttamente interessate all'oggetto del processo di partecipazione.

ART. 42 - BILANCIO PARTECIPATIVO

Il Comune promuove la partecipazione diretta ed effettiva dei cittadini nei processi di costruzione delle politiche fiscali locali e favorisce nuove forme di comunicazione tra le istituzioni e la società, in particolare per le decisioni relative agli obiettivi e alla distribuzione degli investimenti pubblici, attraverso l'attivazione della procedura del bilancio partecipativo. Tramite tale forma di partecipazione l'amministrazione comunale garantisce la trasparenza e l'assunzione di responsabilità tanto per le spese pubbliche quanto per le possibilità di risparmio.

Quanto stabilito dal Bilancio Partecipativo ha valore vincolante e l'amministrazione comunale deve assicurare

ART. 39 – FORME DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Il Comune promuove e sostiene forme avanzate di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza nell'attività amministrativa sperimentando forme di coprogettazione degli interventi e delle politiche con particolare riferimento a quelli di maggior impatto sul territorio.

Ai processi partecipativi di cui al comma precedente possono prendere parte i cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti, le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio comunale direttamente interessate all'oggetto del processo di partecipazione.



TITOLO IV
GESTIONE DI SERVIZI E FUNZIONI

CAPO I
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI LOCALI

ART. 40 – ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI

Il Comune sviluppa e valorizza il sistema dei rapporti con gli altri Enti locali e le articolazioni centrali e periferiche dello Stato secondo il principio di sussidiarietà, utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

ART. 41 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge.

Il Comune favorisce l'integrazione e la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

La scelta della forma di gestione avviene previa analisi dei relativi costi e benefici, sia in termini quantitativi che qualitativi.

ART. 42 - SOCIETA' DI CAPITALI

Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società di capitali per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

l'effettiva realizzazione di tutte le opere richieste nel Bilancio Partecipativo.

Gli strumenti della discussione con i cittadini possono essere informali (assemblee aperte, sondaggi, questionari distribuiti alle famiglie, piazze tematiche, ecc.) o formali (referendum, consulte, assemblee di frazione e commissioni, ecc.). Le Assemblee sono aperte a tutti i cittadini.

I criteri e le modalità del Bilancio Partecipativo sono definite con apposito regolamento comunale.

TITOLO IV
GESTIONE DI SERVIZI E FUNZIONI

CAPO I
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI LOCALI

ART. 43 – ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI

Il Comune sviluppa e valorizza il sistema dei rapporti con gli altri Enti locali e le articolazioni centrali e periferiche dello Stato secondo il principio di sussidiarietà, utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

ART. 44 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge.

Il Comune favorisce l'integrazione e la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

La scelta della forma di gestione avviene previa analisi dei relativi costi e benefici, sia in termini quantitativi che qualitativi.

ART. 45 - SOCIETA' DI CAPITALI

Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società di capitali per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e



L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

ART. 43 - CONVENZIONI

Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 44 – FORME ASSOCIATIVE DI ENTI LOCALI

Il Comune può partecipare alla costituzione di forme associative con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme di legge.

deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. **Nel caso di società in cui il Comune di Casciana Terme Lari detenga la maggioranza delle quote, dovrà procedere alla indicazione di un proprio consiglio di amministrazione o alla indicazione di un amministratore unico, escludendo perciò qualsiasi patto con eventuali soci privati onde evitare possibili conflitti di interesse soprattutto se questi fossero coinvolti in prospettiva anche nella gestione dei servizi.**

Il Comune sceglie i propri rappresentanti negli organi di amministrazione di tali società, ma anche in fondazioni o istituzioni, esclusivamente attraverso procedure ad evidenza pubblica che ne fissino con trasparenza i requisiti al fine di nominare soggetti dotati di specifica competenza tecnica e professionale, in quanto, e nel concorrere agli atti gestionali, si considerano preminenti gli interessi dei consumatori e degli utenti.

Negli avvisi di selezione si dovranno perciò fissare cause di incompatibilità funzionale che escludano coloro che hanno ricoperto nei due mandati precedenti cariche di amministratore o consigliere comunale, provinciale, regionale, chi ha già svolto incarichi negli organi di amministrazione delle società partecipate dal Comune, e coloro che sono stati condannati in via definitiva.

I soggetti nominati in rappresentanza del comune rispondono del proprio operato anche al Consiglio Comunale, a cui si riconosce una competenza di controllo anche in merito alla ratifica delle nomine stesse.

Al fine di evitare il cumulo di cariche il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

ART. 46 - CONVENZIONI

Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 47 – FORME ASSOCIATIVE DI ENTI LOCALI

Il Comune può partecipare alla costituzione di forme associative con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme di legge.



ART. 45 - ACCORDI DI PROGRAMMA

Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime degli organi di vertice delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del medesimo rappresentante ed è pubblicato ai sensi di legge.

Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 46 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L'organizzazione degli uffici comunali, disciplinata, in conformità alle disposizioni di legge, dal presente Statuto e da apposito Regolamento, è finalizzata al buon andamento, all'efficienza, efficacia, all'imparzialità ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Essa si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a. una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuno elemento dell'apparato;

ART. 48 - ACCORDI DI PROGRAMMA

Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime degli organi di vertice delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del medesimo rappresentante ed è pubblicato ai sensi di legge.

Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 49 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L'organizzazione degli uffici comunali, disciplinata, in conformità alle disposizioni di legge, dal presente Statuto e da apposito Regolamento, è finalizzata al buon andamento, all'efficienza, efficacia, all'imparzialità ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Essa si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a. una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi, **stabilendo con certezza le attività considerate strategiche che verranno svolte e gestite direttamente dal Comune;**
- b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato, **valorizzando e riqualificando le professionalità interne, onde evitare spreco di risorse per le consulenze esterne;**
- c. **riorganizzare la macrostruttura, snellendola nelle sue strutture di direzione apicale, in funzione**



c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel definire compiutamente il modello amministrativo e la sua articolazione, si ispira ai principi della flessibilità delle strutture, dell'autonomia, funzionalità ed economicità gestionale, della mobilità e professionalità del personale.

ART. 47 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione.

ART. 48 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il Comune, attraverso il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra questi, il segretario comunale e gli organi amministrativi.

Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione

della soddisfazione dei bisogni del cittadino e con una costante attenzione al benessere organizzativo interno;

d. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti, ponendo fine a un processo strumentale di "esternalizzazione dei servizi" che determina insicurezza fra il personale;

e. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel definire compiutamente il modello amministrativo e la sua articolazione, si ispira ai principi della flessibilità delle strutture, dell'autonomia, funzionalità ed economicità gestionale, della mobilità e professionalità del personale.

ART. 50 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione.

Al fine di evitare che possano verificarsi interferenze in conseguenza degli incarichi attribuiti in materia di gestione amministrativa, e in coerenza con i codici di comportamento e i piani anticorruzione, deve essere sempre favorita un'adeguata rotazione, di norma su base annuale, dei responsabili delle strutture e senza dover ricorrere al loro reclutamento attraverso incarichi dall'esterno.

ART. 51 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il Comune, attraverso il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra questi, il segretario comunale e gli organi amministrativi.

Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione



amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al segretario comunale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, coerentemente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 49 - SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco ed esercita le funzioni stabilite dalla legge, dal regolamento degli uffici e dei servizi e quelle attribuite dal Sindaco.

Il Comune può stipulare con altri Comuni una convenzione per la gestione associata dell'ufficio.

ART. 50 - VICESEGRETARIO

Il Sindaco può conferire un incarico a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.

Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 51 - RESPONSABILI DELLE STRUTTURE DI MASSIMA DIMENSIONE

I responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione sono nominati con provvedimento del Sindaco nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

I responsabili delle strutture di massima dimensione provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale e in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale.

Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli

amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al segretario comunale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, coerentemente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

In particolare, dovrà essere previsto che i responsabili delle strutture di massima dimensione vengono individuati previa attivazione di procedure pubbliche interne, trasparenti e accessibili a chiunque ne abbia i requisiti per categoria e sulla base di criteri di idoneità prefissati.

ART. 52 - SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco ed esercita le funzioni stabilite dalla legge, dal regolamento degli uffici e dei servizi e quelle attribuite dal Sindaco.

Il Comune può stipulare con altri Comuni una convenzione per la gestione associata dell'ufficio.

ART. 53 - VICESEGRETARIO

Il Sindaco può conferire un incarico a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.

Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 54 - RESPONSABILI DELLE STRUTTURE DI MASSIMA DIMENSIONE

I responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione sono nominati con provvedimento del Sindaco nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

La nomina è effettuata in conseguenza del possesso almeno di criteri di idoneità, disciplinati e predefiniti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e a seguito di emanazione di avviso pubblico, che consenta la partecipazione di tutto il personale dipendente interessato all'incarico e in possesso dei requisiti generali previsti.

I responsabili delle strutture di massima dimensione provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale e in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale.

Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli



indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Le funzioni dei responsabili delle strutture di massima dimensione sono stabilite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 52 - INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità delle strutture organizzative di massima dimensione a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, secondo le disposizioni di legge e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 53 - CONFERENZA DEI RESPONSABILI APICALI

Per un migliore esercizio delle funzioni di direzione complessiva dell'ente e per favorire l'attività per progetti e programmi è istituita la Conferenza dei responsabili delle strutture di massima dimensione, la cui presidenza è attribuita, salvo diverso provvedimento del Sindaco, al Segretario.

Alla Conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.

indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Le funzioni dei responsabili delle strutture di massima dimensione sono stabilite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Nel rispetto dei criteri generali di organizzazione interna sarà garantita nel corso di ciascun mandato amministrativo la rotazione degli incarichi di vertice e delle posizioni organizzative, al fine della trasparenza gestionale, del controllo interno, e per favorire un impegno formativo permanente, idoneo a rispondere alla comunità evitando ruoli e posizioni consolidate e garantite nel tempo.

ART. 55 - INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

Il ricorrere di tale circostanza deve essere conseguente alla mancata presenza di una figura con tale profilo professionale nella dotazione organica dell'Ente, ovvero all'assenza di personale interno di equivalente professionalità ritenuto idoneo a ricoprire l'incarico di responsabile di struttura di massima dimensione.

Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento e per un periodo complessivamente non superiore a due anni per ciascun mandato amministrativo, la titolarità delle strutture organizzative di massima dimensione a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, secondo le disposizioni di legge e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 56 - CONFERENZA DEI RESPONSABILI APICALI

Per un migliore esercizio delle funzioni di direzione complessiva dell'ente e per favorire l'attività per progetti e programmi è istituita la Conferenza dei responsabili delle strutture di massima dimensione, la cui presidenza è attribuita, salvo diverso provvedimento del Sindaco, al Segretario.

Alla Conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.



Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 54 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

I dipendenti comunali sono inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza, tempestività disciplina e onore agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

Ogni dipendente ha l'obbligo della scrupolosa osservanza delle disposizioni del vigente codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

ART. 55 - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile della struttura organizzativa organizzativa di massima dimensione che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

ART. 56 - RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

ART. 57 - AUTONOMIA FINANZIARIA

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 57 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

I dipendenti comunali sono inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza, tempestività disciplina e onore agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

Ogni dipendente ha l'obbligo della scrupolosa osservanza delle disposizioni del vigente codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

ART. 58 - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile della struttura organizzativa organizzativa di massima dimensione che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

ART. 59 - RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

ART. 60 - AUTONOMIA FINANZIARIA

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.



Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

Il sistema tributario locale tiene conto della capacità contributiva dei soggetti passivi ed è informato a criteri di progressività e redistribuzione della ricchezza.

Il sistema tariffario dei servizi tiene conto e privilegia le categorie più deboli della popolazione.

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento di contabilità.

TITOLO VII DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 58 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Da tale momento cessa l'applicazione del testo previgente e sono da considerarsi abrogati gli atti con esso contrastanti.

ART. 59 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Gli atti normativi, i bilanci e gli atti di pianificazione degli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari restano in vigore per l'ambito territoriale a cui si riferiscono fino all'approvazione dei nuovi atti in quanto compatibili con il presente Statuto.

Fino all'approvazione dei nuovi corrispondenti atti i regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in uno solo degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari, in quanto compatibili con il presente Statuto, estendono il proprio vigore su tutto il territorio del Comune di Casciana Terme Lari.

Fino all'approvazione dei nuovi atti da parte degli organi competenti si applicano, in quanto compatibili con il presente Statuto, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, il regolamento dei controlli interni, il regolamento di contabilità e economato dell'estinto Comune di Lari in vigore al 31.12.2013.

L'Amministrazione è tenuta ad adeguare gli istituti e le proprie normative all'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

Il sistema tributario locale tiene conto della capacità contributiva dei soggetti passivi ed è informato a criteri di progressività e redistribuzione della ricchezza.

Il sistema tariffario dei servizi tiene conto e privilegia le categorie più deboli della popolazione.

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento di contabilità.

TITOLO VII DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 61 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Da tale momento cessa l'applicazione del testo previgente e sono da considerarsi abrogati gli atti con esso contrastanti.

ART. 62 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Gli atti normativi, i bilanci e gli atti di pianificazione degli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari restano in vigore per l'ambito territoriale a cui si riferiscono fino all'approvazione dei nuovi atti in quanto compatibili con il presente Statuto.

Fino all'approvazione dei nuovi corrispondenti atti i regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in uno solo degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari, in quanto compatibili con il presente Statuto, estendono il proprio vigore su tutto il territorio del Comune di Casciana Terme Lari.

Fino all'approvazione dei nuovi atti da parte degli organi competenti si applicano, in quanto compatibili con il presente Statuto, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, il regolamento dei controlli interni, il regolamento di contabilità e economato dell'estinto Comune di Lari in vigore al 31.12.2013.

L'Amministrazione è tenuta ad adeguare gli istituti e le proprie normative all'entrata in vigore del nuovo Statuto.